

Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Dott. Paolo Simoni ✚
Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni
Dott. Enrico Ferra

•
Rag. Lidia Gandolfi ✚
✚
Dott. Francesco Ferrari
Dott. Agostino Mazziotti
Dott. Riccardo Righi

Bologna, 28/01/2019

Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N. 6/2019 - REGIME FORFETTARIO PER LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE INDIVIDUALI

La Legge di Bilancio per il 2019 (all'art. 1, commi da 9 a 11) ha modificato il regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, definito "*regime forfetario*".

Le modifiche decorrono dall'1/01/2019 e riguardano i requisiti d'accesso e le cause di esclusione, mentre non viene modificata la restante parte del regime.

1. Requisiti di accesso al regime forfetario

I contribuenti persone fisiche applicano il regime forfetario se nell'anno precedente **hanno conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, non superiori a **65.000,00 euro**. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi e compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

2. Cause di esclusione

L'utilizzo del regime agevolato è **precluso** ai soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- a) si avvalgono di **regimi speciali** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) **non sono residenti in Italia**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che

producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) effettuano in via esclusiva o prevalente **cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto IVA, o di **mezzi di trasporto nuovi**;

d) esercitano attività d'impresa, arti o professioni e **partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a **società di persone, associazioni** o a imprese familiari di cui all'art. del TUIR;

e) **controllano**, direttamente o indirettamente, **società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

f) esercitano attività d'impresa o di arti e professioni **prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, o di soggetti**, direttamente o indirettamente, **ad essi riconducibili**, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro **nei due precedenti periodi d'imposta**.

Per completezza di informativa si ripercorrono di seguito le principali caratteristiche del regime non modificate dalla normativa.

3. Disciplina ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime agevolato:

a) **non addebitano l'IVA** sulle fatture, riportando l'annotazione "**operazione in franchigia da IVA**" su tali documenti;

b) mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, di conseguenza, sono tenuti ad **assolvere l'imposta in relazione alle operazioni intracomunitarie** mediante autofattura o integrazione della fattura ricevuta;

c) **non hanno diritto alla detrazione dell'imposta** sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;

d) sono **esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti** dalla normativa IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

4. Determinazione del reddito imponibile

La determinazione del reddito avviene in **maniera forfetaria**, mediante l'applicazione di un **coefficiente di redditività** (diversificato in funzione del codice ATECO del contribuente) **all'ammontare dei ricavi o dei compensi** percepiti.

L'unico costo **deducibile** dal reddito imponibile è rappresentato dai **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Sul reddito imponibile si applica **un'imposta sostitutiva dell'Irpef**, delle **addizionali regionali e comunali** e dell'**Irap**, pari al **15%**.

4.1 Ulteriore agevolazione per le nuove attività

La norma prevede inoltre un'ulteriore agevolazione per le nuove attività.

È previsto, in particolare, che **per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia ridotta al 5% a condizione che:

a) il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività, **attività artistica, professionale** ovvero **d'impresa**, anche in forma associata o familiare;

b) l'**attività da esercitare non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite previsto e cioè a 65.000 euro.

5. Ritenute d'acconto

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta.

Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

6. Semplificazioni in materia di imposte indirette

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono **esonerati**:

- dagli obblighi di **registrazione e di tenuta delle scritture contabili**;
- dall'obbligo di **operare le ritenute alla fonte**. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

7. Agevolazioni in ambito contributivo

È previsto inoltre a favore dei soli soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti la possibilità di beneficiare di un **particolare regime agevolato ai fini della determinazione dei contributi**.

Il regime contributivo agevolato dà diritto alla **riduzione del 35% dei contributi da versare**. Il suddetto regime ha carattere opzionale ed è **accessibile esclusivamente a domanda**.

L'accesso al regime avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente dovrà **presentare con tempestività, nel caso di apertura di partita IVA, o entro il 28 febbraio dell'anno** per il quale si intende usufruire del regime agevolato, per i soggetti già in attività.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni per rimanere nel regime agevolato oppure sulla base di apposita domanda. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.

8. Imposta sostitutiva per ricavi e compensi da € 65.001,00 a € 100.000,00

Per completezza di informazione si segnala che **a decorrere dall'1 gennaio 2020** le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito ricavi o percepito **compensi compresi tra € 65.001,00 e € 100.000,00** nel periodo

Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

d'imposta precedente potranno applicare **un'imposta sostitutiva pari al 20%** sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo determinati con i criteri ordinari.

Il nuovo regime sotto molti aspetti è analogo al regime forfettario, ma si differenzia sostanzialmente sotto il profilo della determinazione del reddito.

Qualora la disciplina in commento non dovesse subire variazioni nel corso del corrente anno, lo Studio valuterà insieme ai potenziali interessati l'eventuale convenienza all'accesso al nuovo regime agevolato.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Federica Simoni

FS/sz